

TASSAZIONE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE EROGATA DA FONDAPI

Tipi di prestazione	Motivazione	Tassazione per periodo contributivo	
		dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi (*)
Riscatto totale o riscatto parziale all'80%	Licenziamento individuale	Tassazione ordinaria (***) Aliquota Irpef (23% o superiore)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
	Dimissioni		
	Cambio contratto CCNL		
	Nomina a dirigente		
Riscatto totale o riscatto parziale all'80%	Fine tempo determinato	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
	Licenziamento collettivo/mobilità		
Riscatto totale	Fallimento azienda	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% al 9%)
	Cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni		
	Invalidità superiore a 2/3		
Riscatto parziale al 50%	Decesso (solo 100%)	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% al 9%)
	Cessazione dell'attività lavorativa per più di 12 mesi e meno di 48 mesi		
	Mobilità		
Prestazione pensionistica in rendita o capitale	Cassa integrazione guadagni della durata di almeno un anno ed a zero ore lavorative	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% al 9%)
	Raggiungimento dei requisiti di pensionamento ed iscrizione a Fondapi da almeno 5 anni		
Prestazione pensionistica in rendita o capitale	Raggiungimento dei requisiti di pensionamento ed iscrizione a Fondapi da meno di 5 anni	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
Anticipazione	Per spese sanitarie	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% al 9%)
Anticipazione	Per acquisto prima casa	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
	Per ristrutturazione prima casa		
	Per ulteriori esigenze		

(*) La tassazione applicata dal 01/01/2007 è separata, quindi, non vi saranno conguagli successivi.

(**) La tassazione è definitiva. Per cui l'importo non dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

(***) La tassazione è ordinaria, come quella in busta paga. Ciò comporta che l'importo dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo

